



Associazione Industrie Dolciarie Italiane



LINEE GUIDA SULLE

“DICHIARAZIONI DI
CONFORMITA’ DEGLI
IMBALLAGGI IN CARTONE
TESO DESTINATI A VENIRE A
CONTATTO CON I PRODOTTI
ALIMENTARI”

Dichiarazioni di Conformità degli imballaggi in cartone teso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Presentazione modelli condivisi AIDI - Assografici/GIFASP

PREMESSA

La sicurezza dei prodotti alimentari è un argomento di grande interesse e di crescente attualità che coinvolge tutta la filiera produttiva per poter dare garanzie e certezze ai consumatori.

Per questo motivo l'interesse delle autorità competenti non si è concentrato soltanto sugli alimenti, ma anche sugli oggetti destinati a venire a contatto con essi.

Di conseguenza, negli ultimi anni, a livello nazionale ed europeo, sono stati emessi numerosi atti legislativi per disciplinare la materia.

In particolare, oltre alle richieste di tracciabilità lungo la filiera, si è rafforzata l'esigenza di accompagnare tutti gli imballaggi destinati a venire a contatto con alimenti con una dichiarazione che ne attesti la conformità alla legislazione vigente.

SCOPO

Il desiderio di trasparenza nei confronti dei consumatori e delle autorità competenti ha portato due Associazioni della filiera industriale, AIDI (Associazione delle Industrie Dolciarie Italiane) e Assografici/GIFASP (Gruppo Fabbricanti Astucci e Scatole Pieghevoli in cartoncino) alla decisione di avviare un tavolo di lavoro congiunto.

L'obiettivo è quello di elaborare e condividere un modello di dichiarazione di conformità applicabile agli imballaggi in cartone teso destinati al contatto con gli alimenti che soddisfi i requisiti di legge.

Il documento che segue e i modelli allegati sono il risultato del lavoro svolto e della condivisione delle idee da parte dei rappresentanti delle Associazioni industriali sopra citate.

CONCLUSIONI

I modelli di dichiarazione sono stati predisposti in conformità con i requisiti previsti dalla disciplina vigente e rappresentano il miglior punto di arrivo delle attività svolte fino ad oggi dai componenti della filiera dell'imballaggio alimentare.

Se ne raccomanda l'uso sia agli utilizzatori che ai produttori di imballaggi in cartoncino teso destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.

CAMPO DI APPLICAZIONE

I modelli proposti si applicano esclusivamente agli imballaggi in cartone teso destinato ad entrare in contatto con gli alimenti.

Essi riguardano solo l'ultimo anello della catena di fornitura, ovvero la produzione e la consegna di imballaggi alle industrie alimentari da parte delle aziende che operano nel settore della trasformazione del cartone.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Di seguito viene sintetizzato il contenuto delle leggi che disciplinano l'immissione in commercio e l'uso dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti in Europa.

- Regolamento (CE) n. 1935/2004

L'articolo 3 definisce in modo chiaro i requisiti d'idoneità dei materiali destinati al contatto con gli alimenti:

I materiali e gli oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d'impiego normali o prevedibili essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

- a. costituire un pericolo per la salute umana*
- b. comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari*
- c. comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.*

L'articolo 16 riporta in modo chiaro la disposizione di accompagnare i materiali con una dichiarazione scritta che ne attesti la conformità alle norme vigenti. Si dispone, altresì, che tale conformità debba essere adeguatamente dimostrata. La relativa documentazione deve essere resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano, infatti così recita il relativo dettato legislativo:

Le misure specifiche... prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti. Una documentazione appropriata è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano. In difetto di misure specifiche, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere in vigore o adottare disposizioni nazionali relative alle dichiarazioni di conformità per materiali e oggetti.

L'articolo 17 richiede quanto segue:

- 1. La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti deve essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, la comunicazione di informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità.*
- 2. Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici devono disporre di sistemi e di procedure che consentano l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.*
- 3. I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario devono essere individuabili da un sistema adeguato che ne consenta la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti.*

- **Regolamento (CE) 2023/2006** sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari
- In Italia, la disciplina vigente si articola sui decreti e provvedimenti di seguito sintetizzati.
- **Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti e modifiche**
- Documento normativo di riferimento in Italia. Contiene le disposizioni di carattere generale e quelle specifiche destinate ad alcuni materiali tra i quali carta e cartone.
-
- Agli articoli 6 e 7 sono indicati espressamente i compiti dei vari attori della filiera e il ruolo della dichiarazione di conformità. Il recepimento delle disposizioni comunitarie emesse sotto forma di direttive avviene nell'ambito degli aggiornamenti di questo decreto:
- *Art. 6.*
- *Le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.*
- *Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono conformi alle norme vigenti.*
- *Art. 7.*
- *L'utilizzazione in sede industriale o commerciale, di oggetti disciplinati dal presente decreto è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.*
- *L'impresa dovrà essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità rilanciata dal produttore, di cui all'articolo precedente, ed essere sempre in grado di consentire all'autorità sanitaria di identificare il fornitore od il produttore dell'oggetto impiegato.*
- **Circolare del Ministero della salute del 24 gennaio 2006:** il documento richiama l'attenzione delle imprese del settore produttivo di oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e dell'industria alimentare sulle disposizioni vigenti e sulle responsabilità che la suddetta disciplina prevede da parte delle stesse.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI FILIERA

La dichiarazione di conformità costituisce evidenza certa dell'idoneità all'uso che il produttore d'imballaggi è tenuto a comunicare sulla base degli utilizzi previsti e, ove applicabile, delle informazioni fornite dal cliente utilizzatore.

Emettendo la dichiarazione, il produttore si assume legalmente tutte le responsabilità delle informazioni riportate. Tali informazioni (p. es. limiti nelle condizioni di utilizzo) definiscono le caratteristiche ed i requisiti d'idoneità del materiale fornito. Eventuali incoerenze pregiudicano l'adempimento dell'articolo 3 del Regolamento Quadro 1935/2004/CE.

La dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore non esime il cliente utilizzatore dall'effettuare le dovute verifiche a conferma della completa idoneità, anche tecnologica, del materiale, segnalando tempestivamente eventuali discordanze rispetto alle indicazioni fornite dal produttore.

Un'eventuale mancanza d'informazioni da parte del cliente al fornitore (p. es. condizioni di confezionamento, condizioni d'uso, ecc.) o un utilizzo del materiale differente da quello dichiarato (p es confezionamento di alimenti diversi o differenti condizioni d'uso) potrebbe fare venire meno i requisiti di idoneità, secondo quanto dichiarato dal produttore, attraverso la dichiarazione di conformità.

E' quindi importante che i componenti della filiera lavorino in stretta collaborazione e in piena condivisione delle informazioni per garantire la sicurezza del consumatore finale.

MODELLI DI DICHIARAZIONE

Il gruppo di lavoro ha elaborato due modelli che si differenziano solo nella prima parte e che corrispondono a due diverse condizioni di commercializzazione di oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

La dichiarazione TIPO I si riferisce a una situazione in cui è completamente individuato l'alimento da confezionare comprese la classe di appartenenza (direttiva europea 85/572 recepita con DM 26 04 1993 n° 220 e successivi aggiornamenti) e le condizioni d'uso.

La dichiarazione TIPO II è dedicata alla commercializzazione di oggetti per i quali non sono noti le condizioni di utilizzo e l'alimento da confezionare. In questo caso il produttore dichiara autonomamente eventuali limitazioni.

INDICAZIONI PRATICHE PER LA COMPILAZIONE

La dichiarazione di conformità dovrà essere sempre compilata su carta intestata dell'azienda produttrice dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Riferendosi alla numerazione riportata nei modelli, di seguito, si propone un'analisi dettagliata dei singoli punti.

PUNTO 1: le differenze tra le dichiarazioni TIPO I e TIPO II sono già state indicate; si sottolinea=che i modelli riportano i riferimenti legislativi nazionali e quelli comunitari armonizzati

Occorre indicare il/i codice/i, descrivere l'oggetto o inserire i riferimenti idonei alla sua identificazione in modo univoco

Per la denominazione dell'alimento (prodotto da confezionare) bisogna individuare il prodotto o gruppo di prodotti in riferimento alle classi indicate dalla Direttiva Europea 85/572 CEE recepita con il Decreto Ministeriale del 26 Aprile 1993, n. 220 e successivi aggiornamenti e modifiche.

Deve essere chiaro e dimostrabile che fornitore e utilizzatore si sono scambiati informazioni sulla base delle quali hanno raggiunto un accordo di piena comprensione riguardo al manufatto e alle condizioni del suo impiego (tipo di alimento /condizioni d'uso)

PUNTO 2:

Sono possibili tre scelte, una alternativa all'altra.

Nel caso del **TIPO I** la scelta è tra le seguenti possibilità in funzione del tipo di alimento da confezionare:

- L'imballaggio è stato prodotto con materie prime presenti nelle liste positive ed è conforme ai requisiti di purezza stabiliti per il contatto con alimenti che richiedono prove di migrazione (Titolo II, capo IV, art. 27 comma 1a, DM 21.03.73)
- L'imballaggio è stato prodotto con materie prime presenti nelle liste positive ed è conforme ai requisiti di purezza stabiliti per il contatto con alimenti che non richiedono prove di migrazione (Titolo II, capo IV, art. 27 comma 1b, DM 21.03.73)
- L'imballaggio è stato prodotto con materie prime presenti nelle liste positive ed è conforme ai requisiti di purezza stabiliti per il contatto con alimenti che non richiedono prove di migrazione e sono elencati all'art. 27bis del DM 21.03.73.

Nel caso della dichiarazione **TIPO II** è compito del produttore d'imballaggi dichiarare quali condizioni sono applicate e gli eventuali limiti nell'utilizzo dell'imballaggio scegliendo tra le tre opzioni possibili.

PUNTO 3:

Nella compilazione della dichiarazione deve essere espressamente indicata l'azienda destinataria del documento. Questo contribuisce all'identificazione univoca della dichiarazione e del prodotto confezionato. Non si ritengono valide dichiarazioni generiche d'idoneità al contatto con gli alimenti.

PUNTO 4:

L'affermazione riportata in questo punto costituisce l'assunzione della specifica responsabilità, sia per il produttore sia per l'utilizzatore, in merito all'idoneità tecnologica e allo scopo cui è destinato l'imballaggio, secondo i criteri espressi nel precedente capitolo sugli obblighi e le responsabilità di filiera.

PUNTO 5:

La data riportata sulla dichiarazione ne sancisce l'inizio del periodo di validità. Il documento rimane valido fino a che non intervengano cambiamenti sostanziali nei processi produttivi adottati e/o nelle materie prime utilizzate tali da mutare alcuni requisiti di conformità, oppure, fino a quando non vengano modificati i riferimenti legislativi riportati al punto 1, in modo tale da richiedere una nuova verifica della conformità. In ogni caso, si consiglia di rinnovare la dichiarazione ogni due anni.

PUNTO 6:

Alla dichiarazione è possibile aggiungere altre notazioni che non costituiscono requisito di legge, ma fanno parte di accordi contrattuali finalizzati allo scambio d'informazioni tra fornitore e utilizzatore. Previo accordo tra le parti, può essere allegata anche la documentazione analitica di supporto (certificati di prova e di analisi.....)

Si riportano di seguito alcuni esempi di annotazioni:

L'imballaggio è idoneo per il confezionamento dei seguenti prodotti alimentari: alimenti per la prima infanzia e alimenti di proseguimento ai sensi delle Direttive 89/398/CE, 06/141/CE e Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 e DPR 20 marzo 2002 n. 57

Si No

L'imballaggio è idoneo all'impiego in forno a microonde unitamente al prodotto alimentare

Si No

Se si indicare le condizioni

.....

L'imballaggio è idoneo all'impiego in forno tradizionale unitamente al prodotto alimentare

Si No

Se si indicare le condizioni

.....

L'imballaggio è idoneo all'impiego a basse temperature unitamente al prodotto alimentare

Si No

Se si indicare le condizioni

.....

PUNTO 7:

Il codice identificativo o il numero della dichiarazione, insieme alla data e all'indicazione del destinatario, consente di stabilire immediatamente una relazione univoca tra la dichiarazione ed i singoli lotti (o consegne) del medesimo imballaggio.

In questo modo, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, il trasformatore potrà garantire formalmente la conformità degli imballaggi, senza dover necessariamente allegare ogni volta la dichiarazione di conformità ma, semplicemente, inserendo in modo opportuno un certificato di collaudo o in un documento di trasporto.

Devono essere rispettati i criteri di validità riportati al punto 5.

PUNTO 8:

Occorre elaborare e conservare un'adeguata documentazione riguardante le specifiche e i processi di fabbricazione che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza degli imballaggi.

Questa documentazione, su supporto cartaceo o in formato elettronico, costituirà la sintesi delle registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione svolte che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza degli imballaggi e dei risultati del sistema di controllo della qualità.

Essa deve essere messa a disposizione delle autorità competenti, qualora la richiedano

FIRMA: il documento deve essere corredato anche dal nome in chiaro della persona che lo firma e del suo incarico in azienda.

NOTA - per responsabile - chi firma la dichiarazione - non si deve necessariamente intendere il “legale rappresentante della società”.

Tuttavia il firmatario deve svolgere, all’interno della compagine aziendale, una funzione direttamente correlata ad attività attinenti la dichiarazione.

Pertanto dovrebbe essere preposto ad una delle seguenti aree:
Qualità, R&D, Laboratorio, Direzione Tecnica ed altre equivalenti.

(si consiglia, per quanto possibile, di integrare la firma con un timbro aziendale e di richiedere ricevuta di ricezione)

ACCORDO DI RISERVATEZZA (solo in casi di effettiva necessità, vedi modulo allegato)
Fatti salvi gli obblighi legislativi, con lo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari, una più approfondita conoscenza delle informazioni relative alla composizione dei materiali a contatto degli alimenti può essere ottenuta facendo ricorso ad accordi di riservatezza che tutelino la proprietà del know how del produttore e permettano all'utilizzatore di conoscere meglio i componenti del materiale che intende usare.

SCAMBIO D'INFORMAZIONI

Nel rapporto tra il produttore di alimenti (utilizzatore di packaging cartotecnico) e il trasformatore (fornitore di packaging cartotecnico), lo scambio delle informazioni costituisce un elemento fondamentale che ha rilevanza sia sotto il profilo contrattuale, sia in ambito cogente, per gli aspetti di conformità.

Nel caso dei MCA questo è un passaggio determinante per il raggiungimento dei requisiti di idoneità al contatto con gli alimenti (igiene e sicurezza) previsti dalla Legislazione vigente e per definire contemporaneamente la attribuzione delle responsabilità lungo la filiera.

Considerazioni generali

Negli ultimi anni le normative sui MCA sono evolute verso un concetto di conformità più esteso (prodotto + processo) che discende direttamente dai sistemi di gestione per la qualità (QMS, quality management system) e che porta anche in questo settore i principi delineati nelle Norme tecniche applicabili a quegli stessi sistemi (es. ISO 9001).

In questo ambito, va sicuramente evidenziato il ruolo e la importanza del Regolamento 2023/2006/CE che prescrive e regola la applicazione delle GMP nell’ambito dell’intero processo di produzione dei materiali destinati al contatto con gli alimenti, con l’obiettivo specifico della garanzia della conformità. Un accenno alle buone pratiche di fabbricazione

era già stato esplicitato all'art. 3 del Regolamento 1935/2004/CE ed in alcuni passaggi della Legislazione Nazionale.

Va chiarito che lo scambio di informazioni lungo la filiera non è stato finora regolato da alcun atto cogente.

In ambito MCA, l'obiettivo è sicuramente il completo e documentato rispetto dell'art. 3 del Regolamento 1935/2004/CE. Un approccio interessante e propedeutico è quello esposto all'Allegato VII della Direttiva 2007/19/CE, in tema di dichiarazione di Conformità. Va ricordato, peraltro, che la molteplicità delle situazioni e delle condizioni di contatto e, più in generale di interazione, non consente di costruire un documento articolato ed esauriente sotto questo profilo. In linea di massima, bisogna adottare un approccio flessibile che va modulato e affinato secondo le singole situazioni (approccio "caso per caso").

Il flusso di informazioni auspicato nei due sensi implica ricadute importanti a livello di:

- conformità normativa: l'applicazione del Regolamento 2023/2006/CE implica la condivisione di conoscenze relative al prodotto oggetto di fornitura, cioè lo scambio di informazioni su di esso e sugli usi a cui è destinato;
- convenienza, in quanto poter dimostrare il corretto e completo scambio di informazioni, conviene ad entrambe le parti in caso di insorgenza di problemi.

Vanno sempre considerati tre elementi fondamentali dell'attività di scambio di informazioni:

- **l'obiettivo** è la sicurezza del prodotto finito (inteso come alimento + imballaggio) e, di conseguenza, del consumatore finale, che si concretizza nella conformità ai requisiti previsti dalla legislazione vigente;
- **gli effetti** si declinano nella corretta allocazione delle responsabilità ai vari livelli della filiera, nei confronti dei consumatori, delle Autorità e, più in generale del mercato e della pubblica opinione;
- **la evidenza** è formalmente concretizzata ed ufficializzata dalla Dichiarazione di Conformità, in ottemperanza ai requisiti della legislazione vigente; peraltro, va ricordato che la trasmissione di informazioni può avvalersi anche di altri strumenti, altri documenti utili alla condivisione ed alla declinazione dettagliata del contenuto delle informazioni stesse.

Si può sicuramente sottolineare che uno scambio di informazioni trasparente e adeguato alla situazione consente la compilazione della Dichiarazione di Conformità completa e corretta, stabilisce il necessario riferimento nei confronti delle Autorità di controllo e contribuisce in modo determinante al successo nella gestione della qualità e della soddisfazione del cliente finale.

Lo scambio di informazioni (ed, eventualmente, della cosiddetta "documentazione di supporto") tra le parti dovrebbe avvenire mediante documenti formali (su base cartacea od elettronica) ed il ricevimento da una parte deve essere riscontrato dall'altra (con una comunicazione scritta), che ne evidenzia anche l'accettazione.

Dovrebbe essere inoltre indicata la/e persona/e (nome e funzione) autorizzata/e a firmare le dichiarazioni e alla/e quale/i fare riferimento.

INFORMAZIONI DA PARTE DEL TRASFORMATORE

Appare opportuno cercare di individuare uno schema delle informazioni che il trasformatore cartotecnico dovrebbe fornire al suo cliente: il produttore di alimenti.

Si tratta di Informazioni riguardanti sia il materiale che e il processo: dovranno essere dettagliate solo fino al punto di permettere una descrizione del prodotto e del processo

che individui eventuali rischi e le relative controazioni adottate (ad esempio stampa offset con inchiostri a basso odore e bassa migrabilità).

All'utilizzatore del packaging serve conoscere le proprietà dell'imballaggio che viene utilizzato (proposto), a partire dalla tipologia di cartone utilizzato, senza trascurare le caratteristiche degli inchiostri e vernici (e delle tecnologie di stampa correlate) e degli adesivi eventualmente impiegati nella realizzazione dell'oggetto finito.

Queste informazioni servono a rendere l'utilizzatore maggiormente consapevole della situazione di conformità complessiva dell'imballaggio.

L'elenco proposto tuttavia non va inteso né come esaustivo, né come vincolante, si tratta solo di un modello esemplificativo.

Identificazione (codici e/o nomi):

- **del materiale od oggetto: nome e/o codice dell'imballaggio**

- **dell'alimento o degli alimenti: nome e/o codice attribuito dal trasformatore**

tutti questi riferimenti dovranno essere citati nella dichiarazione di conformità e in quelle che accompagneranno ogni partita di imballaggi (come da DM 21.3.73 art. 6).

Caratteristiche del prodotto alimentare che è possibile confezionare

- natura del prodotto alimentare (classificazione secondo DM 220, 26.04.93 e nome comune):

- condizioni d'uso ed eventuali restrizioni:

- processi termici di conservazione che potranno essere applicati all'imballo insieme al suo contenuto.

Idoneità tecnologica dell'imballaggio relativamente al suo impiego

- sicurezza dei prodotti utilizzati (adesivi, inchiostri, ..);

- natura della materia prima utilizzata;

- condizioni di utilizzo e conservazione.

Dati anagrafici dell'utilizzatore e del trasformatore

- ragione sociale e altri dati anagrafici;

- persona/e di riferimento e recapiti (utile anche alla tracciabilità).

Periodo di validità della dichiarazione (se ci si è accordati su un periodo diverso dai due anni canonici).

Informazioni riguardanti il materiale e il processo

In aggiunta il trasformatore dovrebbe fornire informazioni relative al processo e al prodotto, quali ad esempio:

- composizione del cartone

- caratteristiche fisico-meccaniche dell'imballaggio;

- eventuali trattamenti e/o accoppiamenti che conferiscano al materiale un livello significativo di proprietà barriera;

- tecnologia di stampa e tipologia di inchiostri e vernici sovrastampa;

- tipo di colla impiegato in piega incolla (se applicabile);

- tipo di colla impiegato in finestratura (se applicabile);

- tipo di film impiegato in finestratura (se applicabile) (serve una dichiarazione apposita per il film secondo la legislazione di riferimento per le materie plastiche);

- periodo e condizioni di stoccaggio a magazzino.

INFORMAZIONI DA PARTE DEL PRODUTTORE DI ALIMENTI

In questo contesto si pone e si articola la necessità di definire il set di informazioni di cui il trasformatore necessita per essere in grado di compilare correttamente le dichiarazioni di conformità, nonché per mettere a punto i propri processi produttivi.

Al trasformatore servono informazioni abbastanza dettagliate sul prodotto alimentare da confezionare.

Esse possono essere contenute all'interno di una opportuna documentazione tecnica e costituiscono la base per la messa a punto del prodotto e del processo produttivo di materiali ed oggetti.

Tali informazioni dovrebbero infatti consentire di eseguire un percorso progettuale e di valutazione/verifica della conformità adeguato e completo.

L'elenco che segue non va inteso né come esaustivo, né come vincolante, si tratta solo di un elenco esemplificativo.

- Identificazione univoca del materiale od oggetto (nome e/o codice)

- Identificazione univoca dell'alimento: nome e/o codice attribuito dal produttore dell'alimento

Si può usare la classificazione secondo il DM 220, 26.04.93, oppure indicare il nome "comune" del prodotto.

Tutti questi riferimenti dovranno essere citati nella dichiarazione di conformità e in quelle che accompagneranno ogni partita di imballaggi (come da DM 21.3.73 art. 6).

- Caratteristiche del prodotto alimentare e relativi requisiti tecnologici dell'imballo

- natura del prodotto alimentare da imballare;
- condizioni d'uso ed eventuali restrizioni da rispettare nella conservazione;
- rapporto superficie imballaggio/volume del prodotto;
- "shelf life" (come tempo massimo di permanenza sugli scaffali);
- tecniche di riempimento;
- modalità di chiusura della confezione finale;
- processi termici ai quali potrà essere sottoposto l'imballo insieme al suo contenuto;
- struttura dell'unità di vendita;
- condizioni di stoccaggio del prodotto finito (nel caso di prodotti freschi o surgelati: tempi e temperature di conservazione sul punto vendita sono dati di fondamentale importanza).

- dati anagrafici dell'utilizzatore e del fornitore

- ragione sociale e altri dati anagrafici;
- persona/e di riferimento e recapiti (utile anche per gli adempimenti relativi alla tracciabilità).

- periodo di validità della Dichiarazione

- nel caso le parti si siano accordate per un periodo diverso dai due anni canonici.

CONSIDERAZIONI FINALI

In questo contesto è estremamente importante il grado di collaborazione tra trasformatore ed utilizzatore dell'imballaggio, a qualunque livello avvenga.

E' necessario che le parti compiano congiuntamente un percorso di approfondimento e di verifica che tenga conto, caso per caso, di molteplici aspetti e in particolare del tipo e della natura del prodotto alimentare da confezionare, delle condizioni del processo di confezionamento, della composizione e della struttura dell'imballaggio.

In questo ambito rientra il tema della barriera funzionale.

In assenza di una definizione di barriera funzionale applicabile al settore degli imballaggi cellulosici, di volta in volta occorre compiere con adeguata attenzione un tale percorso valutativo.

AIDI e GIFASP, in considerazione della complessità della materia e della evoluzione normativa in atto, intendono mantenere aperto il tavolo di lavoro perseguendo lo scopo e mantenendo l'impegno di garantire il massimo livello possibile di sicurezza alimentare.

ALLEGATI

1. ELENCO DELLE NORME E DEI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
2. MODELLO DI CONFORMITA' TIPO I – vedi file separato
3. MODELLO DI CONFORMITA' TIPO II - vedi file separato
4. ESEMPIO DI ACCORDO DI RISERVATEZZA – vedi file separato

ALLEGATO 1

NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE
- Decreto Ministeriale 21 marzo 1973: Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successivi aggiornamenti
- Decreto Presidenziale 777/82 – Attazione della direttiva 76/893/CEE relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari
- Decreto Legislativo 25 Gennaio 1992 n. 108: Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari

- Circolare del Ministero della Salute del 24 Gennaio 2006: Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti: responsabilità delle imprese e dell'industria alimentare

Regolamento (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

Le direttive ed i regolamenti europei possono essere consultati al seguente indirizzo web:
www.eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=it

Il testo delle disposizioni nazionali può essere richiesto, per le aziende associate, alle rispettive associazioni di appartenenza. Per le aziende non associate il testo può essere consultato attraverso il sito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al seguente indirizzo:

www.ipzs.it.

DICHIARAZIONE TIPO I

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' degli imballaggi in cartone teso DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

- 1 Con la presente si dichiara che l'imballaggio..... fornitoVi per il confezionamento di:

è conforme a:

- Regolamento 1935/2004/CE
- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.

- 2 Si dichiara inoltre che:

- o È stato realizzato utilizzando materie prime e coadiuvanti presenti nelle liste positive della Legislazione vigente, è conforme ai requisiti di composizione e purezza stabiliti per il contatto con alimenti (come sopra indicati al punto 1) per i quali sono previste prove di migrazione e rispetta le restrizioni specifiche eventualmente applicabili (Titolo II capo IV art. 27 comma 1a, DM 21/03/1973)
- o È stato realizzato utilizzando materie prime e coadiuvanti presenti nelle liste positive della Legislazione vigente, è conforme ai requisiti di composizione e purezza stabiliti per il contatto con alimenti (come sopra indicati al punto 1) per i quali non sono previste prove di migrazione e rispetta le restrizioni specifiche eventualmente applicabili (Titolo II capo IV art. 27 comma 1b, DM 21/03/1973)
- o È stato realizzato utilizzando materie prime e coadiuvanti presenti nelle liste positive della Legislazione vigente, è conforme ai requisiti di composizione e purezza stabiliti per il contatto con gli alimenti (come sopra indicati al punto 1) indicati all'Art. 27bis DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti, per i quali non sono previste prove di migrazione e rispetta le restrizioni specifiche eventualmente applicabili

- 4 La presente dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata a
- 5 L'utilizzazione in sede industriale o commerciale dell'imballaggio indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza (Art. 7 - Decreto Ministeriale 21/03/73), nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato
- 6 Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione dell'imballaggio (cioè in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della sua conformità) o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.
- 7 Altre eventuali annotazioni:
- 8 Codice/Numero dichiarazione:
- 9 La relativa documentazione è a disposizione delle autorità competenti, qualora la richiedano.

Data

.....

Firma e Funzione

.....

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' degli imballaggi in cartone teso destinati A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

1 Con la presente si dichiara che l'imballaggiofornitoVi:

è conforme a:

- Regolamento 1935/2004/CE
- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.

2 Si dichiara che tale imballaggio può essere utilizzato per confezionare alimenti secondo quanto previsto dal:

- o Titolo II capo IV art. 27 comma 1a, DM 21/03/1973 (è realizzato utilizzando materie prime e coadiuvanti presenti nelle liste positive della Legislazione vigente, è conforme ai requisiti di composizione e purezza stabiliti per il contatto con alimenti per i quali sono previste prove di migrazione e rispetta le restrizioni specifiche eventualmente applicabili)
- o Titolo II capo IV art. 27 comma 1b, DM 21/03/1973 (è realizzato utilizzando materie prime e coadiuvanti presenti nelle liste positive della Legislazione vigente, è conforme ai requisiti di composizione e purezza stabiliti per il contatto con alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione e rispetta le restrizioni specifiche eventualmente applicabili)
- o Art. 27bis, DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti (è realizzato utilizzando materie prime e coadiuvanti presenti nelle liste positive della Legislazione vigente, è conforme ai requisiti di composizione e purezza stabiliti per il contatto con alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione e rispetta le restrizioni specifiche eventualmente applicabili)

1 Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata a.....:

2 L'utilizzazione in sede industriale o commerciale dell'imballaggio indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza (**Art. 7 - Decreto Ministeriale 21/03/73**), nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

3 Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui intervengano cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale (cioè in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della sua conformità) o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

4 Altre eventuali annotazioni:

5 Codice/Numero dichiarazione:

6 La relativa documentazione di supporto è a disposizione delle autorità competenti, qualora la richiedano.

Data

Firma e Funzione

.....

.....

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Tra

XXXXXX, con sede legale a ?????, Via xxxxxx, P. IVA xxxxxxxxxxxx, rappresentata da xxxxxxxxxxxx, Direttore Generale

e

YYYYYYYYYY, con sede legale a !!!!!!, Via yyyyyyyyyyyyyyyy, P. IVA zzzzzzzzzzzzzzzz, rappresentata dal *Direttore* yyyyyyyyyyyyyy

PREMESSO CHE

- a. XXXXXX è specializzata nella produzione e commercializzazione di imballaggi flessibili per alimenti ed è proprietaria, sia direttamente che attraverso società fornitrici, di alcune informazioni confidenziali relative a procedimenti, anche oggetto di deposito di brevetti e domande di brevetto relativamente al medesimo oggetto (di seguito “INFORMAZIONI RISERVATE”).
- b. tali INFORMAZIONI RISERVATE costituiscono un patrimonio tecnico e commerciale di considerevole valore economico per XXXXXX, la cui divulgazione arrecherebbe un danno economico notevole.
- c. XXXXXX ha la possibilità di rivelare a YYYYYYYYYY dette INFORMAZIONI RISERVATE.
- d. tali INFORMAZIONI RISERVATE sono rivelate al solo scopo di permettere a YYYYYYYYYY di effettuare una valutazione tecnica in merito all’adeguatezza di uno specifico prodotto fornito da XXXXXX e della relativa documentazione fornita a supporto rispetto alla “dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari” sia rispetto alla legislazione comunitaria CE che alla legislazione italiana.

In considerazione di ciò, tra le Parti sopra richiamate si conviene e si stipula quanto segue:

1. Per INFORMAZIONI RISERVATE si intende informazioni non pubbliche, di proprietà e di natura confidenziale di XXXXXX, inclusi report, analisi, dati tecnici, studi, ricerche e ogni altra informazione orale o scritta. Le INFORMAZIONI RISERVATE possono essere ricevute in qualsiasi forma, incluso documenti scritti, programmi al computer, diagrammi, specifiche di componenti, disegni o altro mezzo.
Le INFORMAZIONI RISERVATE rivelate da XXXXXX a YYYYYYYYYY, sia oralmente che per iscritto, tramite ispezioni o in qualunque altro modo, dovranno essere considerate INFORMAZIONI RISERVATE, salvo diversamente concordato per iscritto da XXXXXX.
2. YYYYYYYYYY non utilizzerà, senza il consenso scritto di XXXXXX alcuna INFORMAZIONE RISERVATA, ovvero non divulgherà dette INFORMAZIONI RISERVATE a qualsiasi terza persona, ditta o ente. YYYYYYYYYY accetta inoltre di adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che i suoi dipendenti, collaboratori, o altri, che avranno necessariamente accesso a, ovvero otterranno rivelazioni in tutto o in parte di, dette INFORMAZIONI RISERVATE, le tengano nella riservatezza più assoluta.

3. L'obbligo di segretezza non si applica a:

- i. Informazioni che, sulla base di dimostrazioni, erano in possesso di YYYYYYYYYY prima della rivelazione da parte di XXXXXXX; o
- ii. Informazioni che sono o diventano, senza alcuna colpa da parte di YYYYYYYYYY, di dominio pubblico mediante pubblicazione od altro; o
- iii. Informazioni che YYYYYYYYYY possa dimostrare di aver ricevuto da terzi come loro libero ed autonomo diritto non derivante direttamente od indirettamente da XXXXXXX; o
- iv. Informazioni che devono essere rivelate a seguito di azione legale o governativa, o a seguito di richiesta da parte di autorità giudiziaria, o di altra prescrizione legislativa, salva la condizione che sia data da YYYYYYYYYY a XXXXXXX pronta notifica di tale azione o richiesta.

Le INFORMAZIONI RISERVATE non saranno considerate come appartenenti alle eccezioni precedenti, semplicemente perché tali informazioni sono parte di informazioni più generali di dominio pubblico o in possesso di YYYYYYYYYY. Neppure un insieme di parti di informazioni sarà considerato nell'ambito delle eccezioni precedenti solo per il fatto che tali parti siano di dominio pubblico od in possesso di YYYYYYYYYY, a meno che l'insieme delle stesse non sia di dominio pubblico o in possesso di YYYYYYYYYY.

4. Tutte le INFORMAZIONI RISERVATE fornite da XXXXXXX a YYYYYYYYYY, rimangono di proprietà di XXXXXXX e saranno considerate in comodato a YYYYYYYYYY solo per quanto sopra specificato e YYYYYYYYYY non può né potrà utilizzare, adottare, trasferire, comunicare, consegnare, indicare, riprodurre, copiare o duplicare, una qualsiasi parte di tali INFORMAZIONI RISERVATE senza lo specifico consenso scritto di XXXXXXX.
5. Nessuna parte del contenuto di questo accordo, ovvero nessuna rivelazione fatta in base ad esso, può essere interpretata come una concessione, a YYYYYYYYYY, di una licenza o di altro diritto relativo alle INFORMAZIONI RISERVATE rivelate, ancorché contenute in un qualsiasi brevetto concesso, o che verrà in seguito concesso e di proprietà di XXXXXXX.
6. Qualora venisse instaurato un rapporto di fornitura, di collaborazione o di sub-licenza tra le Parti, detto rapporto sarà regolato da rapporti giuridici specifici ma soggiacerà sempre e comunque al presente accordo.
7. YYYYYYYYYY si impegna a tenere regolarmente e tempestivamente informata XXXXXXX di tutti i risultati relativi a conteggi, prove, sperimentazioni o verifiche effettuate, nonché alle valutazioni tecniche connesse. XXXXXXX garantisce la completezza e la bontà delle INFORMAZIONI RISERVATE.
8. Il presente accordo entra in vigore alla firma delle Parti e termina dopo kkkkkk anni salvo le clausole che sopravvivono ad esso.
9. Su semplice richiesta scritta di XXXXXXX, YYYYYYYYYY deve restituire a XXXXXXX, ogni e qualsivoglia materiale connesso al presente accordo.
10. YYYYYYYYYY riconosce che la violazione degli obblighi di riservatezza costituisce diritto per XXXXXXX di ottenere il risarcimento di tutti i danni diretti, indiretti e

conseguenziali derivanti da tale violazione e legittima XXXXXX ad agire con i procedimenti cautelari di urgenza senza alcun pregiudizio di ulteriori azioni per il risarcimento di danni da parte di XXXXXX.

11. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per qualunque controversia tra le parti in ordine alla validità, esecuzione ed interpretazione del presente accordo, il foro competente esclusivo sarà quello di ??????

Letto, accettato e sottoscritto,

?????, li _____

XXXXXX

YYYYYYYYYY

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e seguenti del Codice Civile, YYYYYYYYYY dichiara di approvare espressamente le clausole 3, 7, 10, 11 del presente accordo.

Glossario – (maggio 2010)

Accoppiamento - operazione eseguita mediante adesivo che consente di far aderire tra loro cartoncino e film plastici per modificare le proprietà del cartoncino stesso (barriera – saldabilità -)

Adesivo - colla (applicata a caldo o a freddo) utilizzata per far aderire fra di loro le zone predefinite del cartone (dell'astuccio) dopo la piegatura

Astuccio – imballaggio, generalmente a forma di parallelepipedo, ottenuto da una sagoma piana di cartoncino (ricavata da una fustella) che viene piegata e, di solito, preincollata lungo una generatrice. Consegnato al cliente non messo a volume, viene “aperto” sulle macchine automatiche di confezionamento (astucciatrici)

Bassa migrazione - caratteristica tipica degli inchiostri formulati con componenti che minimizzano la migrazione attraverso il substrato o per effetto di controstampa

Inchiostri a bassa migrazione – inchiostri progettati per l'imballaggio alimentare formulati scegliendo opportunamente le materie prime; essi dovrebbero assicurare che la migrazione dal film di inchiostro, una volta fissato sul substrato, risulti all'interno dei limiti di migrazione accettati, purché la struttura dell'imballaggio sia adeguata e purché l'inchiostro venga applicato secondo GMP in accordo con le Linee Guida proposte dal Fornitore di inchiostro per la specifica applicazione.

Cartoncino – convenzionalmente si intende un manufatto cartario con grammatura superiore a 160 g/m² - La maggior parte degli astucci è realizzata con cartoncino con grammatura compresa tra i 160 e i 500 g/m²

Cartone teso – convenzionalmente si intende in linea generale un manufatto cartario con grammatura superiore a 500 g/m²

Finestratura - operazione di applicazione di un film (o, foglia) di dimensione e forma definite (generalmente trasparente) di materiale plastico in corrispondenza di una finestra dell'astuccio fustellato

Converter (o trasformatore) – produttore di imballaggi che, utilizzando adesivi, inchiostri e vernici, trasforma il cartone in astucci

GMP – Pratiche di buona fabbricazione (ai sensi del Regolamento 2023/2006/CE) (andrebbe chiarito che esistono anche GMP non cogenti, quale espressione autonoma dei singoli settori industriali)

Grammatura - peso della “carta / cartoncino” espresso in grammi per metro quadro (g/m²)

Idoneità tecnologica - Idoneità dell'imballaggio per l'uso a cui è destinato (ad esempio conservazione, protezione, trasporto...)

Inchiostro - pigmento colorato che viene trasferito dall'area di stampa con l'aiuto di un veicolo trasportatore e quindi fissato alla superficie del cartoncino da agenti fissanti come le resine, mediante azioni fisiche (es. : penetrazione) e reazioni chimiche (es. : ossidazione)

Inchiostro o vernice UV - inchiostri o, vernici realizzati a base di sostanze che polimerizzano grazie all'azione di fotoiniziatori appositamente attivati dalla radiazione UV emessa da apposite lampade

M.C.A. - Materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti

Migrazione – passaggio di componenti o sostanze attraverso gli strati dell'imballaggio fino ad arrivare all'interno dell'alimento confezionato

Piegatura – operazione di piegamento dei lembi dell'astuccio fustellato secondo delle linee prestabilite

Set off - effetto di inquinamento chimico della superficie dell'imballaggio destinata al contatto diretto con l'alimento dovuto al passaggio di componenti dell'inchiostro dalla superficie stampata, a causa di controstampo, durante lo stoccaggio in bobina od in pila (fogli)

Stampa (tecnologie di stampa) - operazioni di vario tipo che consentono l'applicazione dell'inchiostro sul supporto (cartone)